

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO - SAES Chemicals S.r.l.

1. Ogni nostro ordine di acquisto ("Ordine") è sempre e comunque soggetto alle presenti Condizioni Generali d'Acquisto fornite da SAES Chemicals S.r.l. ("SCH" o "Società").

Condizioni speciali e particolari in deroga alle presenti Condizioni Generali d'Acquisto saranno valide soltanto se riportate sull'Ordine e sottoscritte per accettazione da SCH.

Il contratto tra SCH e il fornitore ("Fornitore") si intenderà concluso con la sottoscrizione dell'Ordine da parte del Fornitore ovvero, indipendentemente da tale sottoscrizione, nel momento dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore; in tale secondo caso, tutte le presenti Condizioni Generali d'Acquisto si intenderanno tacitamente accettate, dovendosi considerare le medesime come parte essenziale dell'Ordine; il Fornitore concorda che la sua accettazione dell'Ordine costituisce rinuncia alle proprie condizioni di vendita.

Pertanto, saranno ritenute inefficaci eventuali clausole apposte dal Fornitore nelle sue quotazioni, fatture, note, e in generale nella sua corrispondenza, contrarie od in aggiunta alle presenti Condizioni Generali d'Acquisto o a quelle speciali indicate nell'Ordine.

SCH potrà comunque revocare l'Ordine in qualsiasi momento (i) anteriore alla sottoscrizione da parte del Fornitore, ovvero (ii) prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore, senza che ciò comporti il diritto a risarcimenti o indennizzi a favore del Fornitore.

2. Nelle fatture, nei documenti di trasporto, nelle bolle di consegna e nella corrispondenza relativa dovranno sempre essere indicati tutti i nostri riferimenti, il nostro numero di Ordine ed il numero della bolla di consegna. Le fatture dovranno essere inviate alla nostra sede in un solo originale, all'attenzione dell'Ufficio Contabilità Fornitori, oppure alternativamente potranno essere inviate in via telematica all'indirizzo e-mail separatamente indicato.

3. Le bolle di consegna dovranno sempre accompagnare la merce; oltre a quanto già indicato nel punto 2 che precede, in esse dovrà risultare chiaramente il nome e l'indirizzo del Fornitore, i quantitativi per ogni collo, i numeri di disegno e la specificazione precisa della merce consegnata. Nei documenti di trasporto dovrà essere indicato se il quantitativo consegnato salda l'Ordine o se si tratta di consegna parziale. Le forniture potranno essere da noi rifiutate se non saranno rispettate le previsioni di cui al presente articolo 3.

Se l'Ordine concerne sostanze o preparati classificati come pericolosi o che comunque necessitino di particolari precauzioni ai fini della manipolazione o magazzinaggio, il Fornitore è tenuto ad inviare al nostro ente HSEF via e-mail all'indirizzo HSEF@saes-group.com prima della consegna della merce, le schede di sicurezza conformi alla normativa relativa alla merce. Le schede dovranno essere inviate in caso di prima fornitura o di successiva revisione della stessa. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile di ogni danno a persone o cose possa derivare dal mancato invio dei suddetti documenti o dalla omissione di informazioni contenute in tali documenti.

4. Salvo diversamente specificato, la merce si intende sempre consegnata al momento del ricevimento presso la nostra sede. La quantità e il peso riconosciuti sono quelli da noi rilevati al momento della consegna, come sopra definita, fermo restando il nostro diritto di denunciare difformità rispetto all'Ordine nel termine di cui al successivo articolo 10. I rischi e le responsabilità relativi alla merce si intendono trasferiti a nostro carico unicamente al momento della consegna, come sopra definita.

5. I termini di consegna, il prezzo e le modalità di pagamento delle merci e/o dei servizi sono specificati nell'Ordine e devono considerarsi essenziali nell'interesse della nostra Società. L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore comporta impegno irrevocabile del Fornitore a rispettare i termini di consegna.

In caso di inosservanza anche di una sola parte dell'Ordine, ci riserviamo a nostro insindacabile giudizio il diritto di:

a) mantenere fermo l'Ordine, applicando una penalità pari al 2%

del valore delle merci non consegnate per ogni settimana di ritardo, fino a un valore massimo pari al 10% del valore delle merci non consegnate, fermo restando sempre il nostro diritto agli eventuali maggiori danni; il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Fornitore a titolo di penale avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal giorno del verificarsi del ritardo, ferma restando in ogni caso la nostra facoltà di opporre quanto dovuto a tale titolo in compensazione con gli importi da noi dovuti al Fornitore a titolo di corrispettivo; ovvero

b) annullare l'Ordine rispetto alla quantità di merci e/o servizi non consegnati entro 10 (dieci) giorni dal termine indicato nell'Ordine stesso a mezzo lettera "raccomandata" o PEC, riservandoci il diritto di acquistare altrove ed in qualunque tempo le merci a rischio e spese del Fornitore, anche all'infuori dei casi previsti dall'articolo 1516 del Codice Civile.

Rimane sempre fermo, in ogni caso, il nostro diritto al risarcimento dei danni causati da ritardo o altra inadempienza e fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 24.

6. Non assumiamo nessuna responsabilità per le merci fornite in eccedenza sui quantitativi di cui all'Ordine, anche nel caso in cui siano state introdotti nei nostri magazzini.

7. L'imballaggio, l'etichettatura e la spedizione dovranno essere effettuati in accordo alla normativa in vigore ed in conformità a quanto indicato sulle schede di sicurezza e sulle specifiche di acquisto. Il Fornitore si impegna espressamente ad utilizzare materiale di imballo eco-compatibile, riciclabile, o a basso impatto ambientale. I prezzi, se non altrimenti specificato, si intendono fissi e invariabili.

8. La consegna della merce non implica l'accettazione della stessa, avendo noi a disposizione un ragionevole periodo di tempo, dopo la consegna, per poter accertare condizioni, quantità e qualità della merce stessa, nei nostri reparti di controllo e/o da appositi laboratori specializzati all'uopo delegati. Il pagamento dell'Ordine non implica che la consegna sia stata approvata. Ci riteniamo liberati dalle conseguenze previste dall'ultimo comma dell'articolo 1513 del Codice Civile qualora non avessimo richiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione delle merci siano verificate nei modi di cui all'art. 696 del Codice di Procedura Civile.

9. Il Fornitore garantisce, per 24 mesi dalla consegna, che la merce è libera da difetti e vizi, che essa non viola diritti di proprietà intellettuale di terzi e che è conforme con le disposizioni di legge, i regolamenti applicabili relativi alla vendita della merce, la sua importazione, esportazione, etichettatura, imballaggio, sicurezza ed ambiente, nonché tutela del consumatore (ove applicabile).

10. La denuncia dei vizi o difetti (anche apparenti) della merce consegnata potrà essere da noi fatta per iscritto entro 30 giorni dalla scoperta, anche se questa fosse già stata messa in lavorazione o fosse già stata montata su apparecchiature di nostra produzione ed anche se le fatture relative fossero già state pagate.

L'Ordine si intende esaurito con la consegna dei quantitativi di merce ordinata e con il favorevole esito del collaudo, ove previsto. Se si rilevano merci di scarto o difettose, sarà nostra facoltà chiedere o la sostituzione di dette merci alle stesse condizioni contrattuali o di rifiutare solamente le merci di scarto, chiedendo il rimborso del corrispettivo eventualmente versato e mantenendo, comunque, il diritto all'integrale risarcimento dei danni causati dalle merci difettose. Per le merci non conformi al pattuito per difetti o imperfezioni di notevole rilevanza, sarà nostra facoltà rifiutare l'intera fornitura anche se questa debba farsi con prestazioni successive e risolvere l'Ordine ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 24, con facoltà di trattenere le merci consegnate precedentemente e riconosciute conformi all'ordinato, in ogni caso con risarcimento dei danni. Avremo, altresì, il diritto di acquistare altrove le merci della fornitura come previsto al comma b) dell'art. 5.

11. Qualsiasi inadempienza da parte del Fornitore ci dà il diritto di ritenere i pagamenti maturati per prestazioni anteriori anche se non relativi all'Ordine, quale garanzia per le conseguenze dell'inadempienza del Fornitore. Tutto ciò senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte dell'Autorità Giudiziaria. È assolutamente vietato al Fornitore emettere tratte per il pagamento delle forniture, in quanto non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile dei danni derivanti dal mancato ritiro. Non saranno riconosciuti, a nessun titolo, interessi da computarsi sui pagamenti così ritenuti.

12. Ogni dato, disegno, modello, campione e informazione eventualmente forniti al Fornitore rimangono di nostra proprietà esclusiva e non possono essere utilizzati, copiati o riprodotti o resi noti a terzi o comunque utilizzati dal Fornitore per finalità diverse dal buon fine dell'Ordine. In qualsiasi momento e senza indugio essi dovranno esserci restituiti o distrutti, se da noi richiesto. La produzione di merci su disegni, modelli o campioni deve essere limitata ai quantitativi ordinati ed il Fornitore si impegna a distruggere gli eventuali scarti e quantitativi in eccedenza. La fabbricazione ed il commercio di merci sui nostri disegni, modelli e campioni sarà considerata illecita.

13. Il Fornitore per tutta la durata del rapporto si impegna per sé, per il proprio personale e per i propri collaboratori a non utilizzare, rivelare, o divulgare informazioni riguardanti la fabbricazione di nostri disegni, modelli e/o campioni o nostri segreti commerciali che potrebbero venire a conoscenza del Fornitore in connessione con il processo di produzione delle merci/servizi oggetto dell'Ordine.

14. Il Fornitore non potrà utilizzare il nostro logo, marchio, nome commerciale e non potrà fare pubblicità alcuna che faccia riferimento all'Ordine e alle forniture a noi effettuate senza esplicita nostra autorizzazione scritta.

15. L'Ordine non è cedibile da parte del Fornitore senza il nostro previo consenso scritto. I crediti derivanti dall'esecuzione dell'Ordine non sono cedibili a terzi senza il nostro previo consenso scritto.

16. L'Ordine e le Condizioni Generali d'Acquisto, che ne formano parte integrante, sono regolati e interpretati secondo il diritto italiano. Per ogni controversia, l'Autorità Giudiziaria competente, in via esclusiva, è quella di Milano.

17. Ai sensi del D. Lgs. 231/2002, in caso di ritardato pagamento (diverso dal caso di cui all'art. 11), saranno da noi dovuti al Fornitore interessi moratori convenzionali ad un tasso pari al saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore, maggiorato di 3 punti, che decorreranno, di diritto, automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, con effetto retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

18. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti per la conclusione e l'esecuzione dell'Ordine, compresi i dati personali dei dipendenti, collaboratori e soggetti comunque coinvolti dal Fornitore nell'esecuzione del contratto ("Dati"), saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di SCH. In caso di dubbi sulle caratteristiche del trattamento dei Dati, è possibile contattare SCH all'indirizzo privacy@saes-group.com o rivolgersi all'Ufficio Legal & Compliance presso SAES Getters S.p.A. scrivendo all'indirizzo di Viale Italia 77, Lainate (MI).

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei Dati è SAES Chemicals S.r.l., con sede legale in 20045 - Lainate (MI), Viale Italia 77, c.f. e p.iva 14499540962.

Dati raccolti e trattati

SCH raccoglie e tratta solo dati pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento e, quindi, solo i dati necessari all'esecuzione del contratto concluso con il Fornitore ("Contratto"): il Fornitore è invitato a non comunicare dati non necessari, che saranno comunque immediatamente cancellati.

Al Fornitore è altresì richiesto di non comunicare a SCH dati personali di terzi, a meno che sia strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità del trattamento: in questo caso, il Fornitore si impegna ad assolvere gli adempimenti di legge in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, informare i terzi della comunicazione dei loro dati e raccogliergli, del caso, il consenso.

Con riferimento ai dati personali dei dipendenti, collaboratori e soggetti comunque coinvolti dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore si impegna a fornire agli interessati copia della presente informativa al più tardi al momento della comunicazione a SCH dei dati in questione.

Finalità del trattamento e relativa base giuridica

a) Esecuzione del Contratto

I Dati saranno trattati per eseguire il Contratto concluso tra il Fornitore e SCH, compresi l'invio di comunicazioni informative e di servizio connaturate allo svolgimento del rapporto, la valutazione della performance ("vendor rating"), l'esecuzione di attività amministrativo-contabili, l'adempimento di obblighi fiscali e la gestione dell'eventuale contenzioso.

Per la medesima finalità, i Dati potranno essere comunicati ad autorità pubbliche e a terzi fornitori di servizi accessori e necessari all'esecuzione del Contratto (e.g. banche e istituti di credito per la gestione dei pagamenti; consulenti e liberi professionisti incaricati di curare adempimenti amministrativo-contabili). Tali soggetti tratteranno i Dati, a seconda dei casi, in qualità di titolari autonomi, o di responsabili del trattamento in forza di specifico incarico scritto loro conferito da SCH.

I Dati potranno altresì essere diffusi in esecuzione di obblighi di legge. Tale trattamento trova la sua base giuridica nell'esigenza di dare esecuzione al Contratto e di adempiere ai connessi obblighi di legge. Il trattamento dei Dati così descritto è necessario in quanto connesso e strumentale all'instaurazione, alla prosecuzione e alla corretta gestione del rapporto contrattuale: pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i Dati può comportare l'impossibilità di instaurare o di eseguire il Contratto.

b) Invio gadget, comunicazioni commerciali, inviti a eventi

I Dati saranno altresì trattati per:

- l'invio, via posta ordinaria, di gadget (e.g. biro e agende brandizzate);
- l'invio, via email, di comunicazioni informative con contenuto commerciale relative all'attività di SCH e delle altre società del Gruppo SAES, al quale SCH appartiene;
- l'invio, via email, di inviti a eventi organizzati da SCH e dalle altre società del Gruppo SAES;
- l'invio, via email, di inviti a partecipare a sondaggi e ricerche di mercato, i cui esiti saranno gestiti in forma anonima e aggregata al solo scopo di migliorare l'attività di SCH e del Gruppo SAES, e i prodotti e i servizi offerti.

Per le medesime finalità, i Dati potranno essere comunicati a terzi fornitori di servizi accessori (e.g. agenzie di comunicazione per la predisposizione e l'invio delle comunicazioni commerciali; agenzie di comunicazione e agenzie viaggi incaricate dell'organizzazione degli eventi e delle eventuali trasferte). Tali soggetti tratteranno i Dati, a seconda dei casi, in qualità di titolari autonomi, o di responsabili del trattamento in forza di specifico incarico scritto loro conferito da SCH. Tale trattamento trova la sua base giuridica nel legittimo interesse di SCH a promuovere l'attività propria e del Gruppo SAES e a sviluppare le relazioni commerciali, e risulta compatibile con la posizione del Fornitore in quanto è ragionevole ritenere che anche il Fornitore abbia un corrispondente interesse ad essere coinvolti nelle attività di SCH e del Gruppo SAES e che, comunicando a SCH i propri dati, si aspetti di ricevere tali comunicazioni. Sarà sempre possibile, in ogni momento, opporsi alla ricezione di tali comunicazioni o all'utilizzo di uno o più dei recapiti forniti seguendo la procedura in calce alle comunicazioni stesse, o contattando SCH all'indirizzo privacy@saes-group.com, o rivolgendosi all'Ufficio Legal & Compliance presso SAES Getters S.p.A. scrivendo all'indirizzo di Viale Italia 77, Lainate (MI).

Il trattamento dei Dati così descritto non è necessario per l'esecuzione del Contratto, e un'eventuale opposizione alla ricezione di tali comunicazioni non pregiudicherà in alcun modo l'esecuzione del Contratto.

Comunicazione e trasferimento all'estero dei Dati

I Dati saranno comunicati anche a SAES Getters S.p.A. e alle altre società del Gruppo SAES (che, salvo diversamente indicato, agiranno quali titolari autonomi del trattamento) se necessario all'esecuzione del Contratto e per adempiere ad obblighi di legge, oltretutto per finalità amministrativo-contabili (quindi, in forza del legittimo interesse di SCH) e, in questo contesto, potranno essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. L'eventuale trasferimento avverrà nella misura in cui si renda necessario all'esecuzione del Contratto.

Modalità di trattamento

In relazione alle indicate finalità, i Dati verranno trattati mediante strumenti, manuali ed automatizzati, che assicurano la protezione dei Dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, adeguati a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, da personale al quale SCH ha impartito adeguate istruzioni operative con particolare riferimento alle finalità e alle modalità del trattamento, nonché alle misure di sicurezza adottate.

Tempi di conservazione dei Dati

I Dati saranno conservati in una forma che consente l'identificazione del Fornitore per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi del trattamento e, in particolare:

- per quanto concerne la finalità dell'esecuzione del Contratto, per tutto il periodo di durata del rapporto e per il successivo periodo necessario ad adempiere ai connessi obblighi in materia fiscale, contabile e giuslavoristica, nonché ad assicurare la tutela giudiziaria dei diritti di SCH;
- per quanto concerne la finalità di invio gadget, comunicazioni commerciali ed inviti a eventi, fino a 18 mesi dopo la scadenza del Contratto, prorogabili di successivi periodi di 18 mesi laddove l'interessato lo accetti rispondendo positivamente alla richiesta che trasmetteremo con un mese di preavviso rispetto a tale scadenza.

Diritti

In qualsiasi momento, il Fornitore potrà esercitare i diritti riconosciuti ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali vigente e, in particolare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti: conferma che sia in corso un trattamento di dati che riguardano l'interessato, l'accesso ai Dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei Dati; il diritto di opporsi al trattamento; il diritto di revocare il consenso, laddove prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca; il diritto alla portabilità dei Dati; il diritto di proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria, o reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo all'indirizzo privacy@saes-group.com o rivolgendosi all'Ufficio Legal & Compliance presso SAES Getters S.p.A. scrivendo all'indirizzo di Viale Italia 77, Lainate (MI).

In qualsiasi momento il Fornitore potrà anche richiedere l'elenco completo dei destinatari dei Dati. Per informazioni o chiarimenti sui diritti, è possibile contattare SCH ai medesimi recapiti.

Integrazioni

Nel caso di modifiche sostanziali alla presente informativa, SCH invierà una notifica via e-mail per segnalare le variazioni e raccogliere una eventuale richiesta di esercizio dei diritti sopra descritti.

19. Il Fornitore riconosce ed accetta il divieto di utilizzo di informazioni confidenziali di SCH in sistemi di intelligenza artificiale per svolgere qualsiasi attività, incluse quelle finalizzate all'esecuzione dell'Ordine. Anche nel caso in cui SCH approvi espressamente l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale per le attività oggetto del presente accordo, il Fornitore: **(i)** garantisce l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto della normativa applicabile e fermi restando i principi di diligenza e buona fede; **(ii)** riconosce di non dover fornire ai sistemi di intelligenza artificiale dati, informazioni e documenti che contengano eventuali dati personali, informazioni confidenziali identificabili come tali dalle normative vigenti e diritti di proprietà intellettuale non ancora pubblici di SCH e/o di terze parti.

20. Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e successive modifiche e integrazioni, impegnandosi a rispettarne tutte le prescrizioni e gli adempimenti ivi previsti, tenendo

una condotta in linea con quanto in esso indicato nello svolgimento dei propri affari, dichiarando, altresì, di non essere mai incorso in sanzioni previste dallo stesso.

Il Fornitore dichiara, inoltre, di: **(i)** aver preso atto che SCH è una società facente parte del Gruppo SAES il quale ha adottato un Codice Etico e di comportamento (il "Codice Etico"), un Codice di Condotta dei Fornitori (il "Supplier Code of Conduct"), un Codice Anticorruzione (l'"Anti-corruption Code") e un Codice di condotta commerciale (il "Code of Business Conduct"); **(ii)** avere preso visione e accettare il contenuto del Codice Etico (disponibile al link:

https://www.saesgetters.com/wp-content/themes/saes/inc/assets/documents/italian/SAES_Codice%20Etico_13052014_LAST.pdf), del Supplier Code of Conduct (disponibile al link: <https://www.saesgetters.com/wp-content/themes/saes/inc/assets/documents/italian/Codice%20di%20Condotta%20dei%20Fornitori.pdf>),

dell'Anti-corruption Code (disponibile al link: https://www.saesgetters.com/wp-content/uploads/2024/02/Codice-Anti-Corruzione-Internazionale-SAES-Group_07.06.22.pdf) e del Code of Business Conduct (disponibile al link: https://www.saesgetters.com/wp-content/themes/saes/inc/assets/documents/italian/Codice%20di%20Condotta%20commerciale%20SAES%20Group_07.06.22.pdf),

impegnandosi (anche per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti, soci e/o amministratori ai sensi dell'art. 1381 c.c.) a tenere un comportamento conforme alle previsioni, ai principi e agli standard di cui al Decreto stesso e al Codice Etico, al Supplier Code of Conduct, all'Anti-corruption Code e al Code of Business Conduct, astenendosi dalla commissione di condotte illecite..

L'inosservanza da parte del Fornitore di una qualsiasi delle previsioni contenute all'interno dei predetti documenti è considerata un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà SCH a risolvere lo stesso ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 24.

21. Nessuna delle parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti risultanti da un evento od una circostanza che esula dal suo ragionevole controllo, inclusi, senza limitazione agli stessi, incidenti, caso fortuito, atti contro lo Stato, terremoti, incendi, alluvioni, scioperi, sommosse, disordini civili, epidemie e pandemie. La parte in ritardo dovrà inviare all'altra notizia scritta del ritardo e della ragione che lo giustifica non appena possibile dopo che la parte in ritardo è venuta a conoscenza della causa del ritardo in questione.

22. Nell'eventualità che una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto fossero per qualunque ragione nulle, annullate, invalide o inapplicabili a qualsiasi titolo, esse si avranno per non scritte e ciò non inficerà la validità e l'applicabilità di alcun'altra disposizione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

23. Fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno, SCH avrà diritto di risolvere l'Ordine con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- a) ritardo nella consegna dei beni superiore a 10 giorni di calendario rispetto al termine di consegna indicato nell'Ordine;
- b) in caso di mancato adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di garanzia di cui ai precedenti artt. 9 e 10;
- c) in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di SCH e degli obblighi posti a loro tutela in capo al Fornitore ai sensi del precedente art. 12;
- d) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 13;
- e) in caso di utilizzo del nome, del marchio e/o del logo SAES senza il consenso scritto della stessa ai sensi di quanto previsto al precedente art. 14;
- f) in caso di violazione del divieto di cessione dell'Ordine e/o dei crediti di cui al precedente art. 15;

- g) in caso di violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al precedente art.18;
- h) in caso di violazione delle disposizioni del Decreto, del Codice Etico, del Supplier Code of Conduct, dell'Anti-corruption Code e del Code of Business Conduct di SAES, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 20.

Resta inteso che la cessazione o risoluzione, per qualsiasi motivo, dell'Ordine non avrà effetto relativamente a quelle disposizioni che sono espressamente previste o si intendono sopravvivere oltre tale cessazione.